Regione Piemonte - Bollettino Ufficiale n. 41 del 15/10/09

Codice DB1413

D.D. 28 agosto 2009, n. 1789

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 69/09 per i lavori di manutenzione idraulica nel corso d'acqua denominato rio Gnaga in localita' Alpe Olzeno in comune di Cavaglio Spoccia (VB). Richiedente: Comunita' Montana Valle Cannobina.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- 1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Valle Cannobina a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:
- le opere in oggetto dovranno essere mantenute nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'opera non dovranno subire danneggiamenti
 e/o alterazioni, restando il soggetto l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 2. il soggetto autorizzato, per il rilascio della concessione, dovrà ottenere ogni autorizzazione eventualmente necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore Giovanni Ercole